

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 novembre 2005¹;

visto il parere del Consiglio federale del 1^o febbraio 2006²,

ordina:

I

La legge del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 52

Manifestazioni
sportive

¹ Le corse automobilistiche su circuito alla presenza di pubblico con veicoli a motore, come pure le altre manifestazioni sportive su strade pubbliche con veicoli a motore o velocipedi sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni in cui si svolge la manifestazione.

² Il Consiglio federale può vietare determinati tipi di manifestazioni sportive con veicoli a motore. Nella sua decisione, esso tiene in considerazione soprattutto le esigenze della sicurezza stradale e della protezione dell'ambiente.

³ L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. gli organizzatori garantiscono uno svolgimento ineccepibile della manifestazione;
- b. le esigenze della circolazione lo permettono;
- c. sono adottate le misure di sicurezza in base allo stato attuale della tecnica;
- d. non sono prevedibili effetti dannosi per la popolazione e per l'ambiente provocati da rumore, odori o sostanze nocive;
- e. è stata conclusa l'assicurazione responsabilità civile prescritta.

⁴ Il rilascio di un'autorizzazione non costituisce un diritto.

¹ FF **2006** 1739

² FF **2006** 1751

³ RS **741.01**

⁵ L'autorità cantonale competente può concedere deroghe alle regole della circolazione se gli organizzatori garantiscono misure di sicurezza sufficienti.

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.